



COMUNE  
DI  
CANOBBIO

## ORDINANZA MUNICIPALE SULL'INDENNITA' PER IL SERVIZIO DI PICCHETTO

Il Municipio di Canobbio, richiamati l'art. 192 LOC, l'art. 122 Regolamento comunale, l'art. 42 ROD;

con risoluzione municipale no. 2917 del 26.02.2018

**ordina:**

**Art. 1  
Scopo**

La presente Ordinanza disciplina le modalità di pagamento dell'indennità per il servizio di picchetto e l'eventuale recupero e/o pagamento delle ore lavorative prestate durante il turno di picchetto.

**Art. 2  
Beneficiari**

<sup>1</sup>L'indennità per il servizio di picchetto viene concessa a quei collaboratori che fuori dal normale orario di lavoro o turno di lavoro, quindi durante il tempo libero, se necessario e richiesto per la funzione ricoperta, sono tenuti a rimanere a disposizione per essere chiamati immediatamente in servizio per un intervento di lavoro.

<sup>2</sup>Essere a disposizione significa essere raggiungibile in un preciso recapito e/o essere al lavoro al più tardi entro mezz'ora.

**Art. 3  
Recupero e/o  
pagamento delle  
ore lavorative  
prestate durante il  
turno di picchetto**

<sup>1</sup>Il tempo di picchetto non è considerato tempo di lavoro. In caso di intervento effettivo, il tempo impiegato è considerato tempo di lavoro a tutti gli effetti.


<sup>2</sup>I collaboratori di picchetto chiamati a prestare l'attività lavorativa fuori dal normale orario o turno di lavoro, hanno diritto al recupero di tali prestazioni fuori orario, secondo i disposti dell'art. 41 ROD. Qualora il recupero non fosse possibile, il Municipio può procedere al pagamento (parziale o totale) delle ore lavorative prestate.

<sup>3</sup> In caso di intervento durante il turno di picchetto, il tempo di tragitto per recarsi al luogo di lavoro (mezz'ora) viene riconosciuto nel computo delle ore lavorative prestate durante l'orario di picchetto e pertanto non vengono riconosciute eventuali spese di trasferta.


**Art. 4**  
**Entrata in vigore**

<sup>1</sup>La presente Ordinanza viene pubblicata **dal 1° marzo 2018 al 30 marzo 2018**, periodo durante il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>La presente Ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2018, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

  
Il Sindaco  
R. Lurati

  
PER IL MUNICIPIO  
CANOBBIO

  
Il Vice-segretario:  
C. Gioia

Canobbio, 28 febbraio 2018